

CORSO TIROCINANTI 2017

INCONTRO DEL 13/03/'17 ORE 14,30 – 16,30

traccia in materia di proprietà e diritti reali

Avv. Stefano Capo – Avv. Giuseppe Rizzi

Tizio è gestore di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicato nel condominio Alfa, precisamente sotto il portico condominiale e gode del flusso di persone che ivi transitano.

Al fine di offrire un migliore servizio alla sua clientela, posiziona alcuni tavolini sul portico ed un bancone sulla vetrata dell'esercizio prospiciente il portico medesimo.

L'ufficio patrimonio del Comune, su sollecitazione del condominio Alfa, ordina di far cessare l'abusiva occupazione del portico, perché costituisce ostacolo al pubblico transito delle persone.

Tizio ricorre in via giurisdizionale al TAR ed il condominio svolge intervento ad opponendum.

Il TAR rigetta il ricorso ed il condominio chiede a Tizio di pagare le spese di lite sopportate nella causa vittoriosa.

Nell'inerzia di Tizio, la richiesta viene formulata a Caio (proprietario dei locali ove si svolge l'attività di somministrazione).

L'amministratore pone la spesa per il compenso dell'avvocato che ha assistito il condominio avanti al TAR Veneto tra le poste del bilancio consuntivo, che viene approvato nell'assemblea del 15 ottobre 2015, con il voto favorevole di Caio.

Persistendo il rifiuto di Caio di pagare le spese legali, il condominio chiede, ed ottiene, l'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva.

Il praticante, assunte le vesti del difensore di Caio, premesso l'inquadramento istituzionale della fattispecie, rediga l'atto difensivo più opportuno.

La fattispecie proposta è volutamente "aperta", poiché nel corso della riunione del giorno 13 marzo, i praticanti dovranno porre a Caio (avvocati G. Rizzi e S. Capo) tutte le domande che riterranno utili per la migliore comprensione della fattispecie concreta, al

fine della corretta sussunzione e della conseguente impostazione della strategia processuale.

Si presuppone, pertanto, lo studio del caso.